

Atto n. 42/07

<p>ULTERIORI ORIENTAMENTI SULLA DISCIPLINA DELLO SCAMBIO SUL POSTO</p>

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica*

8 novembre 2007

Premessa

Con il documento per la consultazione 31 luglio 2007, atto n. 31/07, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), ha pubblicato i propri orientamenti sulla disciplina dello scambio sul posto per quanto riguarda la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03, e per quanto riguarda la cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 20/07. Alla luce delle osservazioni pervenute, l'Autorità ritiene necessario procedere a sottoporre a consultazione i propri ulteriori orientamenti in materia di definizione della disciplina dello scambio sul posto.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il 14 dicembre 2007.

***Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:
Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità Fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale***

***Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.336
fax 02.655.65.222
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it***

1. Premessa

Con il documento per la consultazione del 31 luglio 2007, atto n. 30/07, l'Autorità ha indicato i propri orientamenti circa le modalità di attuazione del decreto legislativo n. 20/07 in materia di cogenerazione ad alto rendimento, tra cui rientra la definizione della disciplina dello scambio sul posto per impianti con potenza nominale fino a 200 kW. Il documento per la consultazione n. 30/07 rimandava, per gli orientamenti sulla disciplina dello scambio sul posto per la cogenerazione ad alto rendimento, ad un successivo documento per la consultazione (31 luglio 2007, atto n. 31/07) recante il testo integrato dello scambio sul posto. Elemento portante del documento per la consultazione n. 31/07 erano l'unificazione, in un unico corpo normativo, delle discipline dello scambio sul posto per le fonti rinnovabili e la cogenerazione ad alto rendimento e l'interposizione di un soggetto erogatore unico dello scambio sul posto nella figura del GSE. L'orientamento posto in consultazione era teso a semplificare l'operatività dello scambio sul posto e a rendere quantificabili e controllabili i costi evitati per i soggetti aventi accesso allo scambio sul posto. Secondo la disciplina proposta, il GSE avrebbe gestito l'energia elettrica immessa e prelevata in corrispondenza dei punti di connessione in regime di scambio sul posto (vendendo sul mercato le immissioni, acquistando dal mercato i prelievi e regolando economicamente i servizi di trasporto e di dispacciamento in relativamente all'intera energia elettrica immessa e/o prelevata) e avrebbe poi regolato con gli utenti dello scambio sul posto l'energia elettrica e i servizi di trasporto e di dispacciamento in relazione unicamente al saldo (inteso come somma algebrica delle immissioni e dei prelievi su base annuale). I costi derivanti dalla gestione dello scambio sul posto e corrispondenti all'eventuale differente valorizzazione dell'energia elettrica immessa/prelevata oggetto di scambio¹, nonché i costi dei servizi (trasporto e dispacciamento) per la medesima energia elettrica scambiata, avrebbero trovato copertura in una componente tariffaria posta a carico di tutti gli utenti del sistema elettrico.

La principale osservazione alla nuova disciplina proposta, tra le varie pervenute, è quella che non si ritiene che il GSE abbia titolo a costituirsi come soggetto che svolge attività di intermediazione nel mercato rivolta alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, poiché tale attività dovrebbe essere affidata alle società di vendita (a tal proposito, bisogna ricordare che il GSE, nello schema proposto, approvvigiona nel mercato tutti i prelievi dell'utente ricavando una compensazione dai ricavi ottenuti dalla cessione al mercato delle immissioni del medesimo utente). È stato fatto osservare che attribuendo al GSE la regolazione economica dell'energia elettrica corrispondente ai saldi (in prelievo e in immissione), si venga a costituire una nuova fattispecie di *riserva* di mercato oltre a quelle già previste dal legislatore a valle dell'1 luglio 2007. Infatti, è stato specificato che la soluzione proposta pone le condizioni per sottrarre ai venditori sul mercato libero tutti i consumi degli utenti che potranno accedere allo scambio sul posto. Questa nuova fattispecie di clientela sarebbe di fatto una riserva esclusiva del GSE il quale si configurerebbe come un fornitore.

Sulla base delle predette osservazioni è stata avanzata la proposta che l'erogazione dello scambio sul posto sia consentito anche alle società di vendita (oltre che al GSE) le quali devono poter accedere alla copertura dei costi connessi con la gestione dello scambio sul posto alla pari di quanto previsto per il GSE.

2. Ulteriori orientamenti sulla disciplina dello scambio sul posto

Cogliendo il punto della criticità della soluzione indicata dall'Autorità rispetto all'assetto di mercato che si verrebbe a determinare, si ritiene opportuno rifocalizzare gli orientamenti circa la

¹ Tale differente valorizzazione potrebbe comportare anche un ricavo per il GSE che andrebbe a riduzione degli eventuali costi per il GSE connessi alla gestione dello scambio sul posto.

disciplina dello scambio sul posto. Tale rifocalizzazione non può che essere effettuata a partire dalle disposizioni di legge sullo scambio sul posto.

Come già richiamato nel documento per la consultazione n. 31/07, l'ordinamento nazionale prevede due casi in cui deve trovare attuazione lo scambio sul posto. Più precisamente:

- a) per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03 prevede che:
 - lo scambio sul posto sia effettuato per l'energia elettrica prodotta da impianti con potenza fino a 20 kW;
 - non sia consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta;
 - la disciplina dello scambio sul posto sostituisca ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica;
- b) per la produzione di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 20/07 prevede che l'Autorità disciplini le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza nominale non superiore a 200 kW, tenendo conto della valorizzazione dell'energia elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l'accesso alle reti e, a differenza delle disposizioni relative allo scambio sul posto per la produzione da fonti rinnovabili:
 - non impedisce la vendita dell'energia elettrica prodotta in eccesso rispetto ai consumi;
 - non prevede che la disciplina dello scambio sul posto "sostituisca ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica".

Disciplina dello scambio sul posto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Alla luce delle disposizioni normative primarie e alla luce delle osservazioni soprarichiamate, si ritiene che la disciplina dello scambio sul posto per le fonti rinnovabili possa continuare a trovare attuazione così come definita dalla deliberazione n. 28/06.

SPI Si ritiene condivisibile l'orientamento indicato per la disciplina dello scambio sul posto per le fonti rinnovabili ? Alla luce dell'esperienza acquisita finora nell'ambito dell'attuazione della deliberazione n. 28/06, quali eventuali interventi integrativi si ritiene debbano essere effettuati ?

Disciplina dello scambio sul posto per la produzione di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento

Per quanto concerne invece lo scambio sul posto per la cogenerazione ad alto rendimento, è necessario sottolineare il fatto che il decreto legislativo n. 20/07 impone che tale disciplina sia definita tenendo conto della valorizzazione dell'energia elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale, nonché degli oneri e delle condizioni per l'accesso alle reti. La disciplina dello scambio sul posto di cui al documento per la consultazione n. 31/07 teneva correttamente conto delle predette condizioni dando evidenza della valorizzazione dell'energia elettrica oggetto di scambio e dei costi dei servizi elettrici ad essa connessi. In aggiunta, la disciplina proposta consentiva al GSE di scaricare gli eventuali oneri corrispondenti su tutti gli utenti del sistema elettrico.

A tal riguardo, si ritiene che la proposta derivante dalla consultazione di consentire l'accesso alla copertura dei costi connessi con la gestione dello scambio sul posto da parte dei venditori costituisca una pratica di complessa attuazione (soprattutto dal punto di vista del controllo e delle verifiche delle eventuali richieste di rimborso da parte dei venditori). Si ritiene, inoltre, che tale richiesta possa essere interpretata come la possibilità, da parte dei venditori, di poter gestire utenti

che possano potenzialmente accedere allo scambio sul posto senza che per questi sia prevista un'alternativa offerta dal GSE a condizioni sicuramente migliorative dal punto di vista della copertura degli oneri connessi allo scambio sul posto.

La necessità di mantenere nel mercato gli utenti che possono accedere allo scambio sul posto conduce a ritenere che, viste anche le predette disposizioni di cui al decreto legislativo n. 20/07, lo scambio sul posto per la cogenerazione ad alto rendimento si possa tradurre nella possibilità, per un cliente finale che installi impianti di cogenerazione, di vedersi gestire l'immissione di energia elettrica (dal punto di vista della valorizzazione dell'energia elettrica immessa e per quanto riguarda i servizi di sistema relativi alle immissioni) a condizioni semplificate e, al limite, senza oneri amministrativi.

Pertanto, si ritiene che cliente finale avente diritto ad accedere allo scambio sul posto possa richiedere al GSE di ritirare, senza oneri amministrativi, l'energia elettrica immessa ricevendo una remunerazione per l'energia elettrica immessa corrispondente alla remunerazione prevista nell'ambito del ritiro dedicato di cui alla deliberazione n. 280/07. Gli eventuali costi di gestione sostenuti dal GSE troveranno copertura in un'apposita componente tariffaria.

SP2 Quali criticità si ravvisano in merito all'orientamento relativo alla cogenerazione ad alto rendimento ? Quali modificazioni potrebbero essere introdotte per la cogenerazione ad alto rendimento particolarmente efficiente di cui al punto II.6 del documento per la consultazione n. 31/07 ?